



Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE

n. / V.G.

Il Giudice Designato,

Richiamato il proprio provvedimento di data 6/4/22 che di seguito parzialmente si riporta:

“Letto il ricorso depositato 5/4/22 con cui l'istante ha chiesto «la conferma ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.L. 118/2021: 1) delle misure protettive del patrimonio domandate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021 e dunque della misura protettiva per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, per la durata di 120 giorni prorogabili ex art. 7 comma quinto del D.L. 118/2021 di ulteriori 120 giorni; 2) dell'effetto ex lege ex art. 6 comma quinto D.lgs. 118/2021 per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive “non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori” per la durata di 120 giorni prorogabili ex art. 7 comma quinto del D.L. 118/2021 di ulteriori 120 giorni>>; Esaminata la documentazione agli atti; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 118/21 convertito con legge n. 147/2021; Visto il rispetto dell'art. 7 co.1 primo periodo DL n. 118/21; Rilevato che risulta depositata la documentazione di cui al citato art.7”;

Richiamato altresì il proprio provvedimento di data 16.4.22 in cui si evidenziava che «pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connota la presente fase, il

Tribunale adito con ricorso ex art. 7 DL n. 118/ 21 conv. c.m. in L. n. 147/21 è chiamato a verificare i presupposti per accedere al percorso per la composizione negoziata ex artt. 2 e ss del medesimo decreto; Osservato più in particolare che quanto ai cd. presupposti oggettivi il citato art. 2. prevede che "1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario [...] può chiedere [...] la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa". Osservato poi che è nell'ambito di tale percorso stragiudiziale che l'imprenditore può domandare al Tribunale a mente dell'art.7 citato la conferma delle misure di protezione del patrimonio»;

Visto il parere depositato il 9/5/22 dall'esperto nominato ai sensi degli artt.2 e 5 DL n.118/21;

Osservato che in tale parere il dott. ha ritenuto la ravvisabilità nel caso in esame sia di condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario sia, d'altro canto, di elementi che fanno ritenere allo stato astrattamente e ragionevolmente conseguibile il risanamento dell'impresa;

Osservato in particolare che quanto al primo punto l'esperto ha affermato che "la ricorrente versa in una grave situazione di squilibrio sia di carattere economico che di natura finanziaria e patrimoniale. Dell'esame dei bilanci emerge che i risultati economici sono stati insufficienti negli anni dal 2017 e 2019 [...] e la società ha invece subito ingenti perdite sia nel 2020 che nel 2021 [...] Tali risultati economici hanno sicuramente determinato l'insorgenza di uno squilibrio finanziario, in quanto ad eccezione dell'anno 2018 [...], nei successivi esercizi i flussi di cassa operativi sono risultati negativi (All.: Bilanci Riclassificati) e non hanno permesso il regolare pagamento dei debiti, soprattutto di natura tributaria [...].Le predette situazioni di squilibrio economico e finanziario sono poi aggravate dalla situazione di squilibrio patrimoniale";

Osservato che quanto al secondo punto l'esperto ha sottolineato come la circostanza che la attività di impresa sia "svolta con un ridotto impiego di beni strumentali

dall'amministratore unico [...] può essere considerata sia un vantaggio che uno svantaggio, nel senso che la struttura organizzativa e dei fattori produttivi, essendo molto agile, può facilmente riorganizzarsi andando ad incidere drasticamente sui costi fissi, e così facendo tentare di ritornare in una situazione di equilibrio economico propedeutica al risanamento finanziario e patrimoniale”;

Osservato che come riportato nella Relazione introduttiva allegata alla Istanza di nomina dell'esperto (cfr. sub doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo) e come ricordato dall'esperto nel proprio parere, tra le iniziative individuate a tale fine vi sono “una revisione delle politiche dei prezzi di vendita, la dismissione dei cespiti non più necessari ed il realizzo delle rimanenze di magazzino (autovetture destinate al commercio), oltre che il contenimento dei costi fissi di locazione con il trasferimento della sede” che consentirebbero alla impresa di poter contare “sui flussi di cassa straordinari derivanti dalla dismissione dei cespiti non più necessari e dal realizzo dei beni a magazzino, oltre che dall'incasso dei crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti”;

Ritenuto che quindi allo stato e sulla base delle informazioni sin qui acquisite, nonché in assenza di contestazioni da parte dei creditori (e dunque di pregiudizi sproporzionati per i creditori, al momento da alcuno evidenziati o prospettati) possa ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di conseguire un, seppur parziale, risanamento della impresa ricorrente stichè possono confermarsi le misure protettive prodotesi sin dal momento della pubblicazione della istanza nel Registro delle imprese, vale a dire il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e di cui oggi la società ricorrente chiede la conferma, le quali risultano teleologicamente strumentali al buon esito delle trattative coi creditori, potendo in tesi queste ultime risultare pregiudicate da iniziative individuali dei creditori, così precludendo qualunque forma di risanamento;

Ritenuto che anche la conferma dell'effetto ex lege di cui all'art. 6 co. 5° D.L. n. 118/2021 possa trovare accoglimento, risultando anch'esso funzionale al buon esito delle trattative e al conseguente piano di risanamento;

Ritenuto in definitiva che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste per la durata di 120 giorni, sussistendo una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento;

P.Q.M.

a) conferma le misure protettive richieste e per l'effetto:

1. dispone che dal giorno della pubblicazione della istanza al Registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori della impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;

2. conferma l'effetto ex lege di cui all'art. 6, 5° D.L. n. 118/2021.

Manda all'Esperto dott.

affinché segnali tempestivamente a

questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Padova, 03/06/2022

Il Giudice

dott.ssa Micol Sabino